

Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale usi civici 19 maggio-23 giugno 1933

La R. Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile a rito sommario in grado di appello iscritta a n. 2546 del ruolo generale di spedizione per l'anno 1930 posta in decisione all'udienza del 10 aprile 1933, e vertente tra l'Università agraria di Piansano, in persona del suo Presidente signor A. Foderino domiciliato selettivamente in Roma, via dei Sediari n. 93, presso lo studio degli avvocati Ennio e Francesco Franchi e Filippo Trasatti, da cui è rappresentato e difeso in virtù di speciale procura atti Filippucci del 24 dicembre 1927: appellante; Simone, Simoni Concetta, Battisti Cruciano, de Simoni Angelo, tutti domiciliati elettivamente in Roma, via del Gesù 55 presso lo studio del loro procuratore avv. Fabrizio Gregoraci che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Crispigni, in virtù di procure 24 dicembre 1927 e 20 aprile 1926 per atti notaio Filippucci di Valentano: appellati.

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona: di S. E; il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rappresentato dal sostituto comm. Francesco Gabriele Arena.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero lessero rispettivamente le seguenti conclusioni: (omissis).

IN FATTO: il Castello di Piansano coi suo territorio, feudo della famiglia Farnese, in virtù della Bolla di Paolo II del 18 ottobre 1474, fu incorporato nello Stato del Ducato di Castro, quando Paolo III eresse con la bolla *Coelestis Altitudinis* 31 ottobre 1537 in favore dei suoi parenti Pier Luigi ed Ottavio Farnese. Soppresso il Ducato di Castro nel 1649 con la incamerazione e cessione allo Stato della Chiesa, le terre di Piansano subirono la stessa sorte delle altre terre del Ducato, e furono comprese negli affitti novennali, iniziati già verso la fine del periodo farnesiano, e continuati dalla Camera Apostolica fino a tutto il secolo XVIII allorché i singoli luoghi col nome di Castellanie, furono costituiti in particolari enfiteusi. La Castellania di Piansano, con l'annesso limitrofo territorio di Arlena, fu dalla Camera Apostolica concessa in enfiteusi al conte Alessandro Cardelli, patrizio romano una prima volta col rogito Gregori del 7 gennaio 1790, una seconda volta con istrumento Nardi del 29 settembre 1903, a seguito della rinnovazione generale di tutte le enfiteusi, disposta all'inizio del secolo XIX. Dal Cardelli passò prima al principe Stanislao Poniatovski, e poi al conte Filippo Cini con rogito 4 marzo 1822.

Il Cini, avvalendosi della facoltà concessa con la notificazione pontificia 29 dicembre 1849, presentò domanda per l'affrancazione delle terre della Castellania dalla servitù di pascolo. La domanda, che inizialmente comprendeva tutte le terre, fu poi ristretta, ai soli tenimenti in vocabolo Marano, Poggio, dei Prati e Prati, Piano e Doganaccia, i quali erano gravati dalla servitù del pascolo estivo dell'8 maggio al 29 settembre, rimanendone esclusa la tenuta detta le Dogane. Raggiunto per tali terre l'accordo, previa autorizzazione della Congregazione governativa della delegazione di Viterbo del 7 marzo 1857, fu stipulato l'atto di affrancazione davanti il delegato apostolico di Viterbo il 30 settembre 1859, attribuendosi al comune di Piansano, a titolo di indennizzo della affrancazione, una superficie di rubbia 25, da staccarsi dal tenimento Doganaccia, sulle rubbia 582, superficie complessiva delle terre affrancate. Nell'atto si fece espressamente salvo il pascolo per buoi aratori, di cui fu per altro disciplinato il modo di esercizio.

Nuove questioni sorsero in seguito tra il conte Cini ed il comune di Piansano, in ordine alle servitù civiche, con complicazioni di liti giudiziarie. Nel 1879 il comune di Piansano, ritenendo che il suo diritto di pascolo fosse menomato dalla semina eseguita fuori turno dal proprietario, lo convenne in giudizio davanti il Tribunale di Roma, per ottenere la condanna di lui ai danni cagionati

ed al rispetto dei turni di terzeria nelle lavorazioni di sementa. La lite ebbe varia vicenda, con esito sfavorevole al comune davanti al Tribunale e favorevole davanti la Corte di Appello di Roma, la cui sentenza per altro fu cassata dalla Corte di Cassazione. Alla sua volta il conte Cini del 1884 trasse in giudizio davanti il tribunale di Viterbo il comune di Piansano per ottenere giudizialmente l'affrancazione della servitù di pascolo, a senso della ricordata notificazione pontificia, non essendo riuscite le pratiche amministrative, che diceva di avere iniziate nel 1875. Finalmente l'affittuario del Conte Cini, tale Olimpieri, promosse un altro giudizio contro il Comune di Piansano, che aveva preteso il pagamento della tassa di fida, anche sul bestiame, del proprietario ed aventi causa.

Per troncare le questioni sorte ed evitare il sorgere di nuove, in ordine alle servitù civiche vantate dal Comune sulle terre del conte Cini, si addiène ad un accordo, che fu consacrato nel rogito notaio Gentili di Roma in data 20 luglio 1887, e che era stato preceduto da due deliberazioni del Consiglio Comunale di Piansano approvato dalla Deputazione provinciale di Roma con decreto 13 giugno 1887. Con quell'atto il Comune di Piansano, rappresentato dal Sindaco, cedette ai minorenni Carlo e Mario Cini, rappresentati dalla madre signora Adele Piacentini il diritto di pascere con fida che il Comune possedeva nel tenimento le Dogane, nonché il diritto di semina che il Comune accampava sull'intera Castellania, ricevendo in corrispettivo una superficie di rubbia senesi 175 ettari pari ad ha. 276,67,50 sulla tenuta, che era estesa rubbia 710, con rinunzia a qualunque altra pretesa per ogni specie di servitù, tranne per quella di legnare.

La Castellania passò in seguito in potere del Monte dei Paschi di Siena, il quale nel 1901 promosse davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo giudizio per l'affrancazione di quest'ultimo diritto civico, espressamente riservato nel 1887; e dopo una sentenza pronunciata dalla giunta nel 7-13 agosto 1902, addiène a un accordo col comune di Piansano, in base al quale concesse al Comune, ha235 di terre in piena proprietà e altri ha. 424,40,00 in enfiteusi perpetua col canone annuo di L. 6 per ettaro. L'accordo fu consacrato nel rogito Calisti di Toscanella in data 22 marzo 1905, nel quale intervennero il presidente dell'Università agraria, che nel frattempo era stata costituita, ed il rappresentante del Monte dei Paschi. L'atto, fu stipulato dopo le analoghe deliberazioni della deputazione del Monte dei Paschi, del Consigliò comunale di Piansano in prima e seconda lettura 21 luglio-12 agosto 1904; e previa la omologazione data dalla Giunta d'arbitri con la sentenza 11 novembre - 2 dicembre 1904.

Tutti i sopra enunciati atti di affrancazione furono pacificamente eseguiti e il comune di Piansano entrò nel godimento delle terre concesse in corrispettivo, dei suoi diritti. Le altre, rimaste in potere del Monte dei Paschi, furono poi acquistate da Simoni Simone e Concetta, Battisti Cruciano e De Simoni Angelo; i quali dovettero sottostare alla espropriazione parziale, fattane a beneficio dell'Opera Nazionale Combattenti.

Costituito il Commissariato degli usi civici di Roma, in base al R. decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, l'Università agraria di Piansano, riassumendo con ricorso 15 luglio 1925 lo stato di fatto e di diritto sugli usi civici, spettanti alla popolazione, espose che non tutti potevano dirsi estinti sulle terre rimaste agli aventi causa dal Monte dei Paschi; perché tranne quello di legnare sulla intera Castellania, affrancato col rogito Calisti del 1905, quello del pascolo estivo per i terreni in vocabolo Piano, affrancato con l'atto 30 settembre 1895, rogato davanti, la Delegazione Apostolica di Viterbo, quello del pascolo estivo ed invernale sul terreno vocabolo Le Dogane, affrancato col rogito Gentili del 1887, tutti gli altri erano ancora in vita; e cioè ogni altra specie del diritto. di pascolo, compreso quello per i buoi aratori e quello di semina, nonostante le dichiarazioni illegittime ed ultronee che erano state inserite nei detti istrumenti del 1887 e del 1905. E perciò l'Università agraria, escluso tutto ciò che riguardava le terre possedute dall'Opera Nazionale Combattenti, chiese in confronto dei Simoni Battisti e De Simoni, che fossero riconosciuti ed accertati.

1) gli usi civici di pascolo estivo, invernale e per i buoi aratori e di semina con la corrisposta di un rubbio a rubbio e con la prestanza del seme, e col diritto di ottenere la concessione di otto rubbia per famiglia, nei terreni che sono indicati sotto i vocaboli Pianetto e Marinello;

2) gli usi civici di pascolo invernale e per i buoi aratori, nonché quello di semina nelle due forme sopra enunciate. sui terreni che vanno sotto la generica denominazione Piano;

3) gli usi civici di pascolo per buoi aratori e di semina come sopra, nei terreni che vanno sotto la denominazione Dogane e che sono in parte di completo ed in parte di solo diretto dominio dei Simoni; con conseguente esonero, totale o parziale, del canone imposto. nel 1905.

Comparsa. le parti ed instaurato il contraddittorio, i convenuti eccepirono, in via preliminare, la inammissibilità della domanda, dopo che tutti i diritti che formavano oggetto del giudizio, erano stati affrancati con gli atti del 1859, del 1887 e del 1905. Replicò l'attrice Università, eccependo alla sua volta che tali atti non avevano efficacia preclusiva dei suoi diritti per nullità formali e sostanziali. Ma il Commissario fece 'buon viso all'eccezione 'dei convenuti, riconoscendo la piena validità delle affrancazioni compiute, che comprendevano tutti i diritti civici di qualsivoglia specie, spettanti alla popolazione di Piansano sulle terre della ex Castellania: e con sentenza 14-16 luglio 1927 respinse la domanda e condannò l'attrice alle spese.

Avverso quella sentenza, notificata l'11 ottobre 1927, propose appello l'università agraria di Piansano, con atto 9 novembre successivo, deducendone la erroneità, per avere illegittimamente ritenuto liquidati e transatti i diritti civici pretesi, che invece sono tuttora vigenti ed esistenti.

Contestata la lite in questa sede, nell'udienza di spedizione 10 aprile decorso i procuratori costituiti ed il Pubblico Ministero presero le conclusioni innanzi trascritte.

IN DIRITTO: si duole anzitutto l'appellante che il primo giudice abbia invertito l'ordine della decisione, fermandosi alla eccezione della preclusione della domanda, mentre invece questa questione, sebbene di indole preliminare, non poteva essere risolta, senza che prima fosse stata per lo meno deliberata l'altra dell'appartenenza del diritto, per conoscere con maggiore esattezza il valore degli atti, di cui si. asseriva la efficacia liberatoria.

Ma la doglianza è infondata; perché siccome i convenuti non muovevano specifica contestazione sulla esistenza originaria dei singoli diritti civici, ma sostenevano che comunque, essi erano stati affrancati, così per la intelligenza della questione non occorreva una approfondita ricerca, bastando la menzione dei diritti che erano stati affrancati, in relazione a quelli che erano ancora pretesi. Solo per gli usi civici pretesi sui due terreni, Marinello e Pianetto, la questione si presentava nella sua interezza; ed il primo giudice se ne fece carico, risolvendola. In ogni modo gli usi civici di cui si dice gravata la Castellania di Piansano sono tre: legnatico, pascolo nelle varie specie (estivo, invernale, per buoi aratori), semina e coltivazione. E di essi la sentenza appellata si è a sufficienza occupata nella interpretazione degli atti di affrancazione.

Trascurando il diritto civico di legnare, sul quale non cade contestazione, perché le parti concordemente lo riconoscono affrancato nei modi di legge, e fermandosi, sul pascolo e sulla semina, a cui si restringe la controversia, si ha che il diritto. di pascolo era esercitato sulle terre denominate Dogane per tutto l'anno; sulle terre in vocabolo Marano, Poggio dei Prati, e Prati, Piano e Doganaccia solo durante l'estate, cioè dall'8 maggio al 29 settembre; non era esercitato affatto sulle terre Pianetto e Marinello. La semina, era esercitata su tutta la Castellania. Inoltre la popolazione accampava il diritto di restringere a coltura otto rubbia di terra per famiglia, in virtù della riserva contenuta nella enfiteusi costituita a Cardelli con l'atto 29 settembre 1903 (vedi deliberazione del Consiglio comunale di Piansano 18 marzo 1855). Questo stato di fatto risulta dalla documentazione offerta e viene riconosciuto esatto dall'appellante il quale sostiene che non fosse in tutto corrispondente allo stato di diritto: in quanto che, data la comune origine feudale delle terre, non vi era ragione a distinguere tra l'una e l'altra, essendo tutte soggette, secondo la loro natura, allo stesso modo di godimento, cioè semina alternata col pascolo. Sostiene quindi l'appellante, riproducendo come motivi di gravame le ragioni svolte davanti il primo giudice, che debba riconoscersi la esistenza: a) del pascolo invernale sulle terre Piano, affrancate solo dal pascolo estivo con l'atto rogato nel 1859; b) del pascolo per l'intero anno sulla terra Pianetto e Marinello, che non fu considerato in nessuno degli atti di affrancazione; c) del pascolo per buoi aratori su le

dette terre e su quelle denominate le Dogane, che riservato con l'atto del 1859, non fu mai più tenuto in considerazione; d) della semina nel doppio modo su espresso, su tutte quelle terre, perché illegale fu la affrancazione che di esse si legge nell'atto del 1887.

Ritiene però la Corte che la doglianza sia infondata, perché la decisione del primo giudice è pienamente giustificata dai documenti prodotti.

La questione si concentra sul contenuto, e sull'efficacia degli atti di affrancazione del 1859, del 1887 e del 1905; e più specialmente di questi due ultimi; perché è pacifico che il primo, stipulato in conformità alla legge allora vigente, riguarda soltanto il pascolo estivo sulle terre Piano, Doganaccia, Marano, Poggio dei Prati e Prati, con riserva del pascolo per buoi aratori.

L'atto Gentili del 1887 dopo un preambolo sulle mutue posizioni e pretese parti, nella parte sostanziale contiene tre articoli, che conviene integralmente trascrivere: "Art. 1. Il sindaco di Piansano in rappresentanza del Comune cede, rinuncia e trasferisce ai minorenni Carlo e Mario Cini e per essi alla loro madre: a) il diritto di pascere con fida che il detto Comune possiede sul tenimento denominato le Dogane formante parte della Castellania, nonché, b) il diritto di semina che la comunità accampa sulla Castellania suddetta restando espressamente escluso dalla presente transazione, il diritto di legnare a favore della popolazione di Piansano, nel modo come esiste. — Art. 2: La contessa Adele Cini; nei nomi e come sopra ed in corrispettivo delle suddette cessioni e rinunce, cede alla sua volta in proprietà al comune di Piansano, una parte delle dette Dogane per una superficie di rubbia 175 pari ad ha. 276,65,00 estensione che viene delimitata e descritta. — Art. 3. Essendo uno dei fini principali della presente transazione che la proprietà che da ora in poi apparterrà a ciascuna delle parti transigenti, sia e rimanga completamente libera da qualsiasi specie di servitù, diritto od uso, si dichiara per patto espresso che ciascuna delle parti rinuncia a favore dell'altra a qualunque diritto, benché non espressamente nominato e benché meritevole di speciale menzione, che comunque e per qualsivoglia titolo potesse competerle nella porzione di territorio della Castellania che rimane o passa in proprietà dell'altra parte stessa, salvo quanto riguarda il diritto di legnare sopra espresso, senza di che non si sarebbe fatto luogo alla presente transazione".

L'appellante nega che l'atto, del 1887 abbia efficacia liberatoria dei diritti civici per vizi di forma e di sostanza. Dice che illegale sia stata la stipulazione di un atto notarile, mentre invece l'affrancazione doveva avvenire nel modo prescritto dalla notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 (§ 1,12 e seguenti), che a quel tempo era ancora in vigore, cioè mediante domanda al Prefetto, che aveva sostituito il Preside della Provincia e provvedimento del Consiglio di prefettura o della deputazione provinciale, ai quali organi erano state attribuite le funzioni che già spettavano alle Congregazioni governative delegatizie. Dice che la servitù di semina non poteva essere affrancata, perché la legge 1849 prevedeva e permetteva solo l'affrancazione del pascolo: che ad ogni modo ad essa non fu assegnato alcun corrispettivo adeguato: che non sia efficace la transazione posta in essere dalle parti con quel rogito, per tale servitù e per le altre gravanti le terre della Castellania, perché la transazione non è giuridicamente possibile in materia di usi civici, e perché all'atto del 1887 mancherebbero requisiti essenziali di una transazione, cioè la reciproca concessione e la esistenza o per lo meno la possibilità di una lite.

Ma la Corte non può convenirvi. Anzitutto non esiste la nullità che si vorrebbe derivare dalla forma dell'atto di affrancazione. Se anche fosse certa la parificazione di funzioni tra le autorità e consessi amministrativi che il cessato Governo pontificio poneva a capo delle singole province, presidi e Congregazioni governative, con le autorità stabilite nel Regno d'Italia, Prefetto, e Consiglio di prefettura o Deputazione provinciale, non per questo potrebbe senz'altro inferirsene la competenza dei nuovi ufficiali in materia di affrancazione di servitù civiche, trattandosi di una funzione con una giurisdizione speciale creata da legge speciale.

Ma, a prescindere da ciò, sta in fatto che nella specie furono sostanzialmente rispettate le prescrizioni della legge pontificia per quanto riguarda il modo e l'autorizzazione della affrancazione. Invero l'atto notarile fu preceduto dalla deliberazione dal Consiglio comunale di Piansano e, dall'approvazione della Deputazione provinciale di Roma, che a quel tempo era

l'organo proposto alla tutela dei Comuni: il decreto della Deputazione provinciale poteva equivalere al provvedimento della non più esistente congregazione governativa.

Non esisteva sotto l'impero della notificazione pontificia del 1849 nelle province dell'ex Stato pontificio il divieto di affrancare diritti civili diversi dal pascolo. E' indiscutibile che essa riguardava soltanto l'affrancazione del pascolo, che rendeva obbligatoria nel senso che gli utenti non potevano rifiutarvisi, se il proprietario della terra ne avesse fatto richiesta. Ma dal fatto che essa disciplinava soltanto il pascolo non può dirsi che essa vietasse di procedere all'affrancazione consensuale di diritti diversi, dal pascolo. Una diversa interpretazione sarebbe contraria non solo alla lettera, ma anche allo spirito della legge. Contraria alla lettera, perché la disciplina che la legge fa di un ordine di rapporti giuridici non significa esclusione dalla possibilità di accordi speciali delle parti per altri rapporti. Contraria allo spirito; perché dai lavori che prepararono la compilazione della legge, risulta che la Commissione cardinalizia si era proposta il quesito se convenisse provvedere all'affrancazione obbligatoria, nel senso di cui sopra, anche dei diritti di semina e di altri; ed aveva all'uopo interpellato enti ed autorità; ma che di fronte alle disparate risposte ed agli opposti pareri, credette prudente non proclamarlo, lasciando evidentemente inalterato lo stato di fatto e di diritto. Contraria sarebbe allo spirito della legge ancora più; perché l'affrancazione anche degli altri diritti si conciliava: con le idee professate e coi provvedimenti adottati circa la necessità di liberare le terre da ogni vincolo, per il miglioramento e per il progresso dell'agricoltura; ed il principale, se non l'unico, di tali vincoli, era appunto l'esistenza degli usi civici che limitava al proprietario la libera disposizione delle terre. E proprio per Piansano si ha una manifestazione non dubbia della disposizione del Governo pontificio circa gli usi civici. Nell'atto di concessione della prima enfiteusi della Castellania al conte Cardelli 7 gennaio 1790, si legge a pag. 19 che la Reverenda la Camera Apostolica si riservava "di sistemare l'articolo di pascolo e servitù comunicative e dare discreti e proporzionati compensi alle medesime a giudizio dei periti con l'intelligenza ed unione dell'Eminentissimo cardinale Prefetto del Buon Governo e qualora la comunità o l'enfiteuta ripugnasse alle desiderate concordie, S. E. revendissima monsignor Tesoriere, le farà col detto signor cardinale, *ex officio* anche dopo la stipulazione del presente istrumento". Il fatto poi che alla sistemazione non si addivenne e che solo nel 1849 fu emanato un provvedimento generale per tutto lo Stato, ma pel solo pascolo, non diminuisce il valore dell'atto, come prova della tendenza e dello spirito, che a quei tempi dominava. E non è a dimenticare che la tendenza si era accentuata anche dopo l'avvento del nuovo Governo e che lo Stato Italiano concretò quello che si era venuto via via maturando nella coscienza pubblica, cioè l'abolizione delle servitù civiche; fatto avvenuto con la legge 24 giugno 1888, n. 5489. Anzi è da dire che l'affrancazione della semina compiuta con l'atto Gentili 1887 si inquadra con quello che fu poi legislativamente sancito.

Non esisteva neppure la impossibilità di procedere all'affrancazione degli usi civici mediante una transazione, A questo riguardo viene a torto invocato il principio della inalienabilità dei diritti civici, principio che anche nelle province ex-pontificie era osservato quale regola di diritto, quantunque non fosse stata espressamente formulata, dal legislatore, come nelle province dell'ex-reame di Napoli. La inalienabilità invero deve essere intesa nel senso di privazione, del diritto, non già nel senso di commutazione dei beni sui quali l'esercizio è esercitato, e non deve confondersi con l'affrancazione che è stata sempre favorita e in alcuni casi autorizzata dal legislatore. La storia dei diritti civici è piena di accordi tra feudatari e possessori delle terre, con gli utenti, sotto forma di atti di concordia, che non erano altro in sostanza che transazioni su diritti controversi e cessione di terre in corrispettivo di affrancazione di diritti civici: accordi che, quando erano coronati dall'approvazione del sovrano o semplicemente dagli organi preposti alla tutela dei diritti comunali, secondo le forme di governo e le leggi vigenti nel luogo e nel tempo; e quando erano rivestiti delle garanzie richieste dalla natura di tali diritti, e dalla qualità delle persone a cui spettavano, spiegarono sempre la loro efficacia. In tali sensi si è più volte pronunziata la giurisprudenza del

Supremo Collegio, vedi la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 aprile 1904 comune di Bomarzo — C. Borghese in G. I. 1 p. 1009.

E la legge vigente 16 giugno 1927, n. 1776, non solo nell'art. 29 ammette le conciliazioni con l'approvazione del Commissario regionale, ma nell'art. 41, imponendo il rispetto delle transazioni già debitamente approvate, riconosce che in passato le controversie sugli usi civici si siano potute legittimamente definire con transazione, ponendo la sola condizione, che questa, sia stata approvata dall'autorità tutoria, secondo le leggi vigenti nel luogo e nel tempo in cui fu conclusa. Né può essere fatto al legislatore il torto di supporre che abbia usato una parola inadatta, intendendo «transazione, in senso diverso da quello letterale», perché la contrapposizione alle decisioni e sentenze (atti giudiziari) non può attribuire alla transazione altro significato che quello suo proprio, cioè di accordo amichevole delle parti, per la composizione o la prevenzione del giudizio. Tanto più che anche dai lavori preparatori e specialmente dalla discussione della legge in Senato, si trae argomento che le vere e proprie transazioni si erano imposte alla mente del legislatore. Nella discussione per l'art. 211 il senatore On. Beneventano propose un emendamento per dichiarare che non fosse riconosciuto l'uso civico, qualora in corrispettivo di esso fosse stata costituita un'annua prestazione a favore del Comune (si riferiva a fatti avvenuti in Sicilia). Al che il Senatore On. Scaduto osservò che l'emendamento era inutile; perché il concetto di esso rientrava nell'altro che l'uso civico fosse stato transatto ed. era sottinteso nell'organismo generale in materia di usi civici; ed aggiunse: «se l'uso civico è stato transatto, il diritto comune insegna che non è più il caso di parlare di uso civico, una questione soltanto si può fare sulla legittimità della transazione... di modo che se la transazione è stata fatta in regola, se è stata approvata, evidentemente non è più il caso di parlare di uso civico». Le osservazioni del Senatore Scaduto furono fatte proprie dal relatore della legge On. Calisse; e l'emendamento fu ritirato.

Non esiste infine la denunziata invalidità dell'atto transattivo per la mancanza dei requisiti essenziali. Si è già enunziato il contenuto del rogito Gentili del 1887, che nella parte sostanziale comprende i tre articoli che sono stati letteralmente trascritti. Si ricorda ora che col primo di essi il comune di Piansano cedeva agli eredi Cini il diritto di pascere con fida sul tenimento Le Dogane e il diritto di semina, sulla intera Castellania: col secondo gli eredi Cini cedevano in corrispettivo al Comune in piena proprietà una parte delle Dogane: col terzo, «ciascuna delle parti rinunciava a favore dell'altra a qualunque diritto» che potesse competere sulle terre, ad eccezione del diritto di legnare. Sostiene l'appellante che per la semina il corrispettivo fu solo fittiziamente indicato, e per gli altri diritti, genericamente, indicati nel terzo articolo, non fu stabilito alcun corrispettivo, avendosi in sostanza da parte del Comune una rinuncia a titolo gratuito: e che mentre per la semina non era possibile contestazione, essendo stata già in numerosi atti riconosciuta, e dal conte Cini e dal di lui autore, la generica menzione degli altri diritti non poteva dar vita ad una transazione, la quale richiede che la controversia futura sulla quale essa cade «deve essere identificata e specificata».

Per quanto si attiene a quest'ultimo capo è da rilevare che il riconoscimento del diritto civico di semina da parte del proprietario delle terre, non escludeva la possibilità di una lite; se non altro in ordine al suo esercizio. E la documentazione offerta dimostra che in passato qualche disaccordo si era manifestato proprio per la semina; Se ne ha una prova evidente nella deliberazione del Consiglio comunale di Piansano in data 18 marzo 1855 (doc. 23 dell'appellante) nella quale si legge fra l'altro questo: « si fa poi osservare che sebbene la popolazione abbia diritto di seminare in detti terreni, pur tuttavia, non si ottengono e se si hanno a stento si ottiene l'intento e con gravezze per cui il Comune deve, provvedere a tale sconcerto».

L'oggetto della convenzione trattandosi di liti future era abbastanza precisato e specificato con riferimento al rapporto giuridico, che poteva provocarle, cioè ai diritti civici spettanti alla popolazione di Piansano sulle terre della Castellania.

Ma a prescindere da ciò, per stabilire la portata e il contenuto dell'atto è da guardare alla volontà delle parti: (art. 1131 codice civile) e nella specie questa risulta in modo inequivocabile dalle premesse che nell'atto stesso sono indicate.

Ivi è detto "volendo poi che non solo le questioni già sorte, venissero eliminate ma altresì che fosse impedita ogni altra questione che potesse sorgere per l'avvenire in occasione di altri diritti accampati dal Comune e di qualsivoglia altra servitù od uso al medesimo competente, si penetrarono della necessità di estendere la liberazione del fondo a tutti questi altri diritti facendo una sola eccezione, pel diritto di legnare, che resterebbe come attualmente si gode dalla Comunità di Piansano». E' chiaro quindi che le parti si erano prospettate la possibilità di questioni circa i diritti e servitù civiche, ma intendevano eliminarla alla radice, togliendone la causa, cioè affrancando dai diritti e dalla servitù le terre che ne erano gravate.

Riguardato pertanto sotto questo profilo l'atto del 1887, poiché l'appellante non contesta la validità dell'affrancazione del pascolo annuale con fida sulla tenuta Le Dogane, è da ricercare se sia del pari valida l'affrancazione della semina e degli altri diritti. Nella motivazione che precede se n'è già riconosciuta la validità estrinseca. Non resta che l'esame della sua validità intrinseca, giacché l'appellante la nega, dicendo che manca il corrispettivo della affrancazione; manca per la semina, non costituendo la terra data, l'equivalente dei due diritti di pascolo e di semina, pei quali si trova assegnata; manca il corrispettivo degli altri diritti, per cui non ve n'è indicato alcuno.

Per fare questa seconda affermazione l'appellante suddivide in tre patti distinti il contratto del 1887 e dalla disposizione letterale di essi, trovandosi il secondo, che contiene la indicazione del compenso dato dal conte Cini, dopo il primo che contiene la menzione specifica del pascolo con fida e della semina, e prima del terzo, che contiene la menzione di tutti gli altri diritti ceduti, argomenta che il compenso dato non riguarda questi ultimi. Ma la suddivisione tripartita è arbitraria ed è contraria, non solo alla legge che prescrive doversi il contratto interpretare nel suo insieme, traendo la volontà delle parti dal raffronto delle varie clausole (art. 1136 codice civile), sebbene anche alla dizione letterale dell'atto stesso. Nel proemio dell'atto invero non solo si legge, come si è visto, che le parti intendevano di liberare il fondo da tutti i diritti civili, escluso il legnaticeo; ma nel riassumere lo schema della transazione che era stata sottoposta alle varie approvazioni, e che fu poi integralmente trascritta si dice: "Che il Comune cedeva e rinunziava a favore dei minorenni Cini il diritto della servitù di pascere con fida, che possiede nel tenimento Le Dogane, il diritto di seminare che ritiene di avere sull'intera Castellania, e finalmente ogni altra specie di servitù, diritto ed uso, benché non espressamente nominato e benché meritevole di speciale menzione ad eccezione del suddetto diritto di legnare, ed i minorenni suddetti, rappresentati dalla loro madre signora contessa Cini, in corrispettività delle surriferite cessioni e rinunzie, cedevano alla loro volta in assoluta proprietà a favore di Piansano una parte della sunnominata tenuta per la estensione di senesi rubbia 175 pari ad ha. 276 ed a. 67,50 ecc.". Con tali parole di indubbio significato le parti specificavano e dichiaravano nel modo più solenne la loro intenzione, che cioè la superficie di terra, assegnata al Comune, era il corrispettivo non solo del pascolo con fida ma anche della semina e degli altri diritti civili, escluso il legnaticeo.

Per potere sostenere che manca il corrispettivo della semina, l'appellante dice che manca la prova dell'equivalenza della terra ceduta al Comune coi diritti rinunziati. Ma neanche questo è esatto. Sta di fatto, e risulta dal rogito in esame e dagli atti e dalle deliberazioni che lo precedettero, che l'accordo fu la conseguenza di una ponderata istruttoria proprio sulla equivalenza di tali diritti con la terra ceduta, e che solo in esito a quella istruttoria fu data l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale. Invero sulla convenienza dell'accordo due volte si pronunciò il Consiglio comunale di Piansano, due volte si pronunciò la Deputazione provinciale di Roma, dopo che fu accertato con regolari perizie, il valore dei diritti del Comune e delle terre che avrebbe ricevuto.

Ciò posto il sospetto che l'appellante lancia sulla esattezza di quelle perizie, come che non dovessero servire ad altro che a corroborare un accordo già preventivamente formato, desumendolo dal fatto che esse sono adesso irreperibili e che furono compilate dopo l'accordo delle parti su

richiesta dell'autorità tutoria, è arbitrario e infondato, perché la richiesta che ne fece la Deputazione provinciale sta a dimostrare lo scrupolo posto da quel consesso nell'adempimento del delicato compito affidato dalla legge per la tutela dei diritti dei cittadini; se nella deliberazione del 13 giugno 1887 si contiene l'affermazione che dall'esame delle perizie «restano abbastanza giustificate le ragioni esposte nello atto consiliare dell'8 dicembre 1886, ed è pure dimostrata l'utilità e la convenienza della transazione» può con tutta tranquillità ritenersi che l'autorizzazione fu data dalla Deputazione provinciale dopo maturo e coscienzioso esame, e esatta valutazione dei diritti delle parti.

Pertanto, come bene ha ritenuto la sentenza appellata, il rogito Gentili deve avere la sua piena efficacia, in quanto contiene l'affrancazione e nello stesso tempo la transazione debitamente approvata, del diritto di pascolo con fida sul tenimento Le Dogane del diritto di semina sull'intera Castellania e di tutti gli altri diritti civili spettanti o solo pretesi dalla popolazione, escluso quello di legnare.

Ma se per poco potesse dubitarsi che dopo quell'atto sussistesse ancora qualche diritto, fuori del legnatico, tale diritto sarebbe rimasto estinto in virtù dell'altro strumento per notar Calisti 22 marzo 1905 che nel modo più preciso ed inequivocabile, dichiara l'affrancazione non solo del legnatico, ma anche di qualsivoglia altro diritto civico.

Come è stato già ricordato, esso fu concluso fra la Università agraria di Piansano e il Monte dei Paschi di Siena, succeduto agli eredi Cini nella proprietà della Castellania. Esso si intitola "atto di ratifica di affrancazione dei beni dell'ex Castellania di Piansano dalla servitù di legnare e da qualunque altra servitù mediante il corrispettivo di ha. 235 a favore della collettività degli utenti, nonché di concessione enfiteutica di altri ha. 424,40 a favore della stessa collettività da parte del Monte dei Paschi". Alla intitolazione corrisponde il contenuto dell'atto perché in esso le parti, dopo avere ricordato l'esistenza di un giudizio davanti la Giunta d'arbitri di Viterbo per l'affrancazione della servitù di legnare, ricordano la intenzione manifestata con apposita deliberazione sia dall'amministrazione del Monte dei Paschi, sia dal Consiglio comunale di Piansano, per addivenire "alla conciliazione di questa causa di affrancazione come pure di qualunque altra servitù sui beni dell'ex Castellania di Piansano, mediante il corrispettivo della cessione al Comune in libera proprietà di ha. 235, oltre alla concessione in enfiteusi di ha. 424,40, pel canone annuo di L. 2545,40" e che dopo le deliberazioni del Comune avevano riportato l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con la deliberazione 9 settembre 1904 e della Giunta d'arbitri di Viterbo con la decisione 4 novembre-2 dicembre detto anno, l'amministrazione del Monte dei Paschi aveva già fatto la materiale consegna del comprensorio di terra sopra specificato e quindi addiventano alla stipula della convenzione, che nella parte più specificamente aderente alla presente controversia, comprende i primi tre articoli. Col primo l'Università agraria, da poco costituita e succeduta al Comune, ed il Monte dei Paschi dichiarano di "conciliare, transigere e concordare la causa vertente in merito alla servitù di legnare, coi seguenti. compensi, corrispettivi e concessioni". Col secondo si stabilisce che in corrispettivo della abolita ed affrancata servitù di legnare e di qualsiasi altra, il Monte dei Paschi, cede alla collettività degli utenti, la superficie di ha. 235 che viene opportunamente descritta e delimitata: ripetendosi che ciò era "in corrispettivo dell'affrancazione dei beni dell'ex Castellania dalla servitù di legnatico e da qualunque altra, perché così per fatto, fatti salvi tutti e singoli i diritti del Comune e della popolazione sulle acque dei fontanili lungo la strada di Capodimonte e su quella detta del Ponte Nuovo". Col terzo, che si occupa della concessione enfiteutica, si dichiara che a questa il Monte dei Paschi si era deciso "onde meglio provvedere alla collettività degli utenti". Nell'art. 10 infine si dice: "a seguito del presente atto la Università agraria e per essa il signor Compagnoni Giuseppe, riconosce e dichiara tutta quanta la restante proprietà immobiliare del Monte dei Paschi sita nel territorio del Piansano, libera e franca della servitù di legnatico e da qualunque altra servitù in ogni modo migliore e rimossa qualunque eccezione, perché questa è la determinata volontà dei contraenti".

L'appellante però nega che quell'atto possa avere efficacia liberatoria per diritti diversi dalla servitù di legnare, la quale sola costituiva materia di giudizio e per la quale sola era possibile una transazione e fu dato il compenso. Essa vuol vedere nell'atto "un duplice contenuto, una parte veramente commutativa e liquidativa... e cioè la liquidazione ed affrancazione del diritto di legnare su tutta la Castellania, mediante un congruo assegno in natura di ha. 235 di terra da staccarsi dalle Dogane, ed una parte puramente rinunciativa e transattiva, che, sebbene formalmente compenetrata colla prima e nello stesso art. 2 dell'atto, non cessa per questo di formare cosa a sé ed in cui si parla di qualunque altra servitù".

In sostanza, l'appellante riproduce le stesse questioni sollevate a proposito dell'atto Gentili del 1887, e per le quali possono ripetersi le considerazioni già svolte, data la identità delle situazioni di fatto e di diritto.

E' ben vero che la sola controversia specificamente menzionata nell'anno 1905 è quella relativa alla servitù di legnatico; perché era la sola che aveva dato occasione ad un giudizio tuttora in vita. Ma ciò non significa che la transazione poteva riguardare soltanto quella; quando invece le parti esplicitamente dichiararono di volere eliminare qualunque altra che potesse nascere dai diritti civili pretesi dalla popolazione sulle terre della Castellania. La formulazione del patto deve essere messa in raffronto con le premesse giustificative di esso, premesse nelle quali si esprime la volontà di addivenire alla «conciliazione di detta causa di affrancazione (cioè quella del legnatico) come pure di qualunque altra servitù sui beni dell'ex Castellania». Il che significa che le parti in occasione della conciliazione della lite pel legnatico si erano prospettate la ipotesi di una altra possibile contestazione sui diritti civili diversi dal legnatico, e volevano evitarla.

Altrettanto dicasi per l'assegnazione del compenso. Dopo che sia nelle premesse, sia nella formulazione dei patti, sia nelle deliberazioni e negli atti di autorizzazione che precedettero il contratto si dichiara nel modo più preciso che il compenso dato per la servitù di legnatico tanto per qualunque altra ancora esistente o pretesa della popolazione, è sforzo vano tentare di restringere la portata nel compenso, riferendolo al solo legnatico. E si noti che il compenso dato dal Monte dei Paschi, è di molto superiore a quello che il perito De Carolis aveva opinato pel diritto di legnare. Il perito lo aveva liquidato in ha. 159,86 il Monte dei Paschi cedette ha. 235 in proprietà e concedette ha. 424,40, in enfiteusi con un canone relativamente esiguo, di L. 6 per ettaro all'anno. Dunque non è possibile il dubbio che alla volontà dichiarata dalle parti non corrisponda la realtà dell'affrancazione di ogni e qualsiasi diritto civico ancora esistente.

Questo appunto ebbe a riconoscere la Giunta di arbitri con la menzionata. sentenza 4 novembre-2 dicembre 1904, ravvisando che le condizioni proposte per la transazione, erano "improntate di giustizia e di equità ed anche di un benevolo riguardo da parte del Monte dei Paschi verso i bisogni e le convenienze economiche della popolazione di Piansano". Intendendo che la transazione fosse di indole generale, e statuendo nel dispositivo "omologa pienamente ed in ogni sua parte la transazione stabilita tra le parti in causa (comune di Piansano e Monte dei Paschi) nei tredici capitoli soprascritti e risultati dalle deliberazioni 12 agosto 1904 della deputazione del Monte dei Paschi di Siena e 21 luglio e 12 agosto 1904 del Consiglio comunale di Piansano e conseguentemente dichiara affrancato dalla servitù di legnare e da qualunque altra servitù le terre che nel territorio di Piansano rimarranno intestate in assoluta e libera proprietà al Monte dei Paschi di Siena. Ordina che i terreni in tal modo affrancati siano cancellati dagli elenchi di vincolo del detto Comune e ne venga fatta annotazione nel rispettivo catasto. Autorizza le parti in causa ad addivenire alla stipulazione del relativo regolamento di concordia e concessione enfiteutica..."

La sentenza della Giunta d'arbitri, accettata ed eseguita dalle parti pone il suggello ad ogni ulteriore possibile contestazione; perché la Giunta d'arbitri era l'organo giurisdizionale, costituito dalla legge 24 giugno 1888, n. 5489, per provvedere alla liquidazione ed affrancazione delle servitù civiche abolite e per risolvere le controversie relative. Quella sentenza fa quindi stato, come del resto riconosce la stessa Università agraria, la quale vorrebbe in sostanza limitarne la efficacia alla

sola servitù di legnare. Ma la limitazione è antigiuridica; perché la sentenza comprende non solo il legnatico, ma anche qualsiasi altra servitù.

Non è poi a dimenticare che in virtù dei ripetuti tre atti di affrancazione, la comunità di Piansano ha ottenuto, tra terre date in libera proprietà e terre date in enfiteusi, una superficie complessiva, che è circa la metà della intera Castellania. Questa invero, come risulta dalla perizia redatta in occasione della prima affrancazione dal periziere Girolami il 10 luglio 1854 e riportata nel *Sommarium* a pag. 64, era di rubbia 1292, cioè circa ha. 1900 e la comunità ha ottenuto con la prima affrancazione rubbia 25 pari ad ha. 39 circa, con la seconda rubbia ha. 175 pari ad ha. 276 circa, con la terza ha. 235 in complesso ha. 449 in piena proprietà oltre a ha. 424 in enfiteusi. Può dirsi quindi, che ha ottenuto una liquidazione, che trattandosi di diritti essenziali, non è inferiore a quello che avrebbe potuto conseguire se la liquidazione fosse avvenuta secondo la vigente legge.

In ordine ai due fondi Pianetto e Narinello, che hanno formato oggetto di speciali rilievi da parte dell'appellante, e che sono stati particolarmente esaminati dalla sentenza appellata si osserva.

Sta in fatto che quei terreni non sono espressamente indicati in nessuno degli atti di affrancazione. Se ne trova specifica menzione nella deliberazione 8 dicembre 1886 del Consiglio comunale, con la quale fu data la prima approvazione alla transazione che fu poi compiuta, col rogito Gentili 10 luglio 1887. In quella deliberazione si premette la suddivisione della Castellania in tre grandi appezzamenti e in tre minori appellati questi ultimi Piano, Pianetto e Marinello, e si aggiunge: «la popolazione di Piansano ha da tempo immemorabile i diritti di semina e di legnare sopra a tutta la intera menzionata Castellania e nella zona denominata Le Dogane oltre ai due cennati diritti, anche quello di pascere» E poiché l'affrancazione della semina e del legnatico fu data coi due atti del 1887 e del 1905 non già per singoli fondi ma sulle terre della intera Castellania, non vi è dubbio che vi furono compresi anche i detti due fondi che erano parte della Castellania e che erano soggetti alle pretese degli usi di semina e di legnatico. La questione è solo possibile per l'uso di pascolo, perché in ripetuti atti provenienti e dal conte Cini e dalla comunità di Piansano si trova dichiarato che, su Pianetto e Marinello il pascolo non era esercitato. La sentenza appellata ha da ciò tratto la conseguenza che i due fondi non fossero soggetti all'uso civico. Se ne duole l'appellante Università agraria, affermando che il mancato esercizio, se poteva valere per la legge del 1888 che si richiamava all'ultimo possesso di fatto, non può spiegare alcuna efficacia sotto l'impero della legge vigente, che ha proclamato la imprescrittibilità dei diritti civici.

Ritiene il Collegio che la questione sia superata dal fatto della generale transazione ed affrancazione di tutte le servitù civiche avvenuta coi ripetuti atti del 1887 e del 1905. Se anche potesse invocarsi la presunzione che viene dalla feudalità della terra (e non pare perché l'esercizio non era più in atto nel 1800 e la legge in tal caso non ammette alcuna prova che la documentale, art. 2, e nella specie la prova documentale non solo non accerta la esistenza dell'uso, ma ne accerta esclusione), dovrebbe il diritto civico di pascolo, sui due terreni menzionati, dichiararsi estinto, insieme con quello di semina e l'altro di legnatico e con qualunque altro, in virtù delle affrancazioni compiute; perché queste come prendono tutti i diritti civici esistenti o pretesi sulle terre della intera Castellania.

La sentenza va pertanto confermata e va respinto l'appello principale, rimanendo così assorbito l'appello incidentale proposto dai Simoni e consorti circa la esclusione del diritto civico per una pretesa cosa giudicata, che deriverebbe da altra sentenza emanata dalla stessa Giunta di arbitri, in materia di regolamento di esercizio di uso civico, il 12-27 novembre 1908.

Le spese debbono essere poste a carico della appellante Università agraria che è soccombente.

P.Q.M.

la Corte, intesi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero :

RESPINGE l'appello proposto dall'Università agraria di Piansano con atto 9 novembre 1927 avverso la sentenza del Commissario regionale degli usi civici di Roma in data 14-16 luglio detto anno, che conferma in ogni parte.

CONDANNA l'appellante a rivalere agli appellati Simoni, Battisti e De Simoni le spese di questo secondo grado, con competenze di procuratore ed onorario di avvocato, la cui tassazione delega al consigliere estensore.

Così deciso in Camera di. Consiglio della Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, il 19 maggio 1933-XI.

Firmati: Carruccio — G. Giglioni — Capobianco — Giovanni Ruggiero — Romualdo De Iannuario, *estensore.* — *Il Cancelliere:* SENECI.

Letta e pubblicata la presente sentenza a norma di legge dal. sottoscritto cancelliere alla udienza di oggi 23 giugno 1933-XI. — Il Cancelliere: SENECI. Registrato a Roma, li 3 luglio 1933-XI, volume 534, n. 101, Atti giudiziari. Esatte L. 90,10 da Gregoraci. — Il Procuratore Superiore: VOLPE.